



Estratto VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 30 marzo 2021

L'anno **2021** (duemilaventuno) e questo giorno **30** (trenta) del mese di **Marzo**, alle ore 15,00 nei locali della Sede Sociale in Pistoia, Via Ricciardetto n. 2, convocato con Nota Prot.00000333/21 del 23/03/2021, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'A.C. Pistoia, in forma mista di presenza/collegamento in videoconferenza, in osservanza delle disposizioni in vigore per emergenza epidemiologica, per deliberare il seguente O.d.G.:

OMISSIS

5. REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA DELL'AUTOMOBILE CLUB PISTOIA – AGGIORNAMENTO;

Il Presidente pone in approvazione l'aggiornamento del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Pistoia; A tal fine rammenta che la legge 27 dicembre 2019, n. 160, dettante la disciplina inerente i criteri di formazione del *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*, ed in particolare il comma 592, definisce nel dettaglio le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sulle quali opera l'obbligo di contenimento, rispettivamente per gli enti che adottano la contabilità finanziaria e per gli enti che adottano la contabilità civilistica (per questi ultimi le voci di spesa sono individuate alle corrispondenti voci b6, b7 e b8). Il comma 593 della stessa legge ammette il superamento del livello di spesa medio stabilito registrato negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018 solo a fronte di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate. Non concorrono comunque alla quantificazione delle entrate e dei ricavi le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate a spese diverse dall'acquisto di beni e servizi. La lettura delle disposizioni di cui ai commi 590-599 impone in ogni caso il necessario **coordinamento con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 bis, del Decreto legge 31 ottobre 2013, n. 101**, nella formulazione di recente modificata dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale), in base alla quale *“gli enti aventi natura associativa si adeguano con propri regolamenti ai “soli” principi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica”* ad essi relativi”.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene opportuno provvedere ad un adeguamento del regolamento già approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 6 del 20/02/2020. L'aggiornamento riguarda in particolare l'art. 6, laddove si stabilisce la possibilità di variare il limite di spesa per l'organizzazione di manifestazioni sportive per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, che diviene pari al valore medio delle spese sostenute per le medesime finalità negli esercizi 2016, 2017 e 2018 incrementato del 10% della media degli utili realizzati nel triennio 2016-2018.

Quindi il Consiglio, dopo attenta valutazione,

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

- **Di approvare** la versione modificata del *Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Pistoia per il triennio 2020-2022*, come di seguito trascritto:

AUTOMOBILE CLUB PISTOIA

REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA DELL'AUTOMOBILE CLUB PISTOIA

TRIENNIO 2020 - 2022

*Recepisce le modifiche introdotte dal D.L. 124/2019 (convertito con legge 157/2019).
Testo approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 6 del 20/02/2020
e modificato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 5 del 30/03/2021*

Sezione I Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto e finalità)

- 1) Il presente Regolamento detta disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2- bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125, per l'adeguamento della gestione dell'Ente ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa di cui alla vigente legislazione in materia.
- 2) Il Regolamento recepisce i suddetti principi generali tenendo conto della natura associativa e delle peculiarità dell'Automobile Club Pistoia, nei confronti del quale non risultano direttamente applicabili, in conformità al disposto del citato articolo 2 del decreto legge n.101/2013, come integrato dall'art. 50, comma 3 bis, del D.L. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019, ed in quanto non a carico della finanza pubblica, le specifiche e puntuali disposizioni normative in materia di riduzione e contenimento della spesa, con particolare riferimento a quelle espressamente rivolte ai soli Organismi ed alle Amministrazioni che gravano sulla finanza pubblica ricompresi nel conto consolidato della pubblica amministrazione di cui agli elenchi predisposti dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, co. 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni.
- 3)

Art. 2

(Durata, decorrenza e modifiche)

- 1) La presente versione del Regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2020 ed ha efficacia sino al 31 dicembre 2022 e potrà essere sottoposto a revisione, modifica ed integrazione con le stesse modalità seguite per la sua iniziale adozione, fatte salve eventuali deleghe in tal senso conferite dall'Organo competente, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione in materia di principi generali di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e di altre disposizioni normative o atti sopravvenuti aventi effetto sul funzionamento, sulle attività e sull'organizzazione dell'Ente.

Art. 3

(Obiettivi generali)

- 1) Per il periodo di vigenza del presente Regolamento, l'Automobile Club Pistoia realizza le finalità di razionalizzazione e contenimento delle spese, in linea con i principi generali posti dalla vigente legislazione, attraverso il progressivo miglioramento degli equilibri di bilancio e la definizione di obiettivi quantitativi di risparmio su alcuni costi della produzione, con particolare riferimento alle spese di funzionamento, a quelle per il personale ed alle spese connesse al funzionamento degli Organi.
- 2) Ai predetti fini, l'Ente porrà in essere ogni azione utile al miglioramento degli indicatori economici gestionali e dei saldi di bilancio e all'incremento del patrimonio netto, in modo tale da assicurare l'ottimale rapporto tra fonti proprie ed impieghi.

Art. 4

(Obiettivi operativi per il miglioramento degli equilibri di bilancio)

- 1) In ciascun anno del triennio 2020-2022, il margine operativo lordo, inteso come la differenza tra il valore e i costi della produzione al netto degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti riconducibili alle voci B10, B12 e B13 del conto economico, deve attestarsi su valori positivi.

Sezione II

Riduzione dei costi della produzione

Art. 5

(Interventi per la riduzione delle spese di funzionamento)

- 1) In ciascun anno del triennio 2020-2022, i costi relativi all'acquisto di beni, prestazioni di servizi e godimento di beni di terzi, rispettivamente riconducibili alle voci B6), B7) e B8) del conto economico è pari al valore medio delle spese sostenute per le medesime finalità negli esercizi 2016, 2017 e 2018 come risultanti dai bilanci approvati, incrementato del 60% della media degli utili realizzati nel triennio 2016-2018, fatto salvo il conseguimento dell'equilibrio economico-patrimoniale complessivo nel triennio 2020-2022. Sono ammesse variazioni compensative tra le menzionate voci.
- 2) Sono escluse dalla riduzione di cui al comma 1 gli oneri straordinari e le spese direttamente riferite alla produzione di beni ed alle prestazioni di servizi destinati alla vendita, in quanto non gravanti

sull'economicità della gestione, nonché le spese sostenute ai fini della tutela, del patrocinio e della assistenza legale in giudizio dell'Automobile Club, in quanto finalizzate all'attuazione dell'obbligo istituzionale di adeguata rappresentanza degli interessi dell'Ente nelle controversie in cui è parte.

Art. 6

(Disposizioni specifiche per la riduzione di particolari tipologie di spese di funzionamento)

- 1) Nell'ambito dei costi relativi all'acquisto di beni, prestazioni di servizi e godimento beni di terzi di cui alle voci B6, B7 e B8 del conto economico, ai fini delle predette riduzioni non si tiene conto degli importi per i contratti stipulati con le società controllate dall'Ente. Non si tiene altresì conto delle spese che risultino coperte da finanziamenti e/o partecipazioni ai relativi costi di organizzazione da parte di soggetti diversi dall'Ente. Per l'organizzazione di manifestazioni sportive il limite di spesa per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 è pari al valore medio delle spese sostenute per le medesime finalità negli esercizi 2016, 2017 e 2018 incrementato del 10% della media degli utili realizzati nel triennio 2016-2018.
- 2) Il valore nominale dei buoni pasto riconosciuti ai dipendenti non può superare, nel triennio di riferimento, quello in essere al 1° gennaio 2016.
- 3) Le spese relative all'erogazione di contributi, a supporto di attività ed iniziative connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente, non possono superare, per ciascun esercizio del triennio 2020-2022, il valore medio delle spese sostenute per le medesime finalità negli esercizi 2016, 2017 e 2018 come risultanti dai bilanci approvati, incrementato del 20% della media degli utili realizzati nel triennio 2016-2018.

Art. 7

(Spese per il personale)

- 1) Nel triennio 2020/2022, i fabbisogni di personale delle Aree di Classificazione possono essere motivatamente aumentati tenuto conto della programmazione triennale.
- 2) Le spese relative al personale riconducibili alle voci del conto economico B9) non possono superare in ciascun esercizio del triennio 2020-2022 il limite in vigore al 31/12/2016 rivalutato secondo gli indici ISTAT da gennaio 2010 a dicembre 2019. Il rispetto di tale limite viene accertato a chiusura dell'esercizio tenuto conto delle specificità dell'Ente.
- 3) Sono esclusi dal computo di cui al precedente comma 1 gli eventuali adeguamenti contrattuali economici obbligatori derivanti dall'approvazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Comparto di riferimento o da specifiche previsioni normative.
- 4) L'Ente provvede in materia di liquidazione ed erogazione del trattamento di fine servizio e di fine rapporto, spettante al Personale in uscita dal servizio, in osservanza alle disposizioni di legge in materia; ove la corresponsione degli importi non causi il pagamento di interessi passivi bancari, ovvero aggravii di altra natura, l'Ente potrà autoregolamentarsi tramite delibere consiliari, scegliendo percorsi che vadano a vantaggio del personale concordando tempi ridotti rispetto alla normativa vigente. L'applicazione delle misure descritte al precedente punto 4, non è soggetta ad altri vincoli, in quanto materia finanziaria che non genera incremento dei costi.

Art. 8

(Spese relative al funzionamento degli organi di indirizzo politico-amministrativo)

- 1) Anche nel triennio 2020/2022, le spese per compensi degli organi di indirizzo politico-amministrativo vengono confermate nella misura in vigore al 1° gennaio 2014.
- 2) E' confermata la soppressione del gettone di presenza per i componenti del Consiglio Direttivo.
- 3) I risparmi conseguiti per effetto delle misure adottate nel presente articolo concorrono agli obiettivi di riduzione delle spese di cui all'art.5, comma 1.
- 4) Nell'ambito del sistema di governance, l'Automobile Club emana direttive volte al contenimento delle spese complessive per gli organi di amministrazione e di vertice nelle società controllate dall'Ente.

Sezione III

Disposizioni finali e di attuazione

Art. 9

(Destinazione dei risparmi sulle spese)

- 1) I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del presente "Regolamento" e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto dell'azione di razionalizzazione e di contenimento delle spese già posta in essere dall'Ente, sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio.

Art. 10

**(Monitoraggio e controllo dei processi
di razionalizzazione e contenimento della spesa)**

- 1) L'Ente attiva le misure necessarie per assicurare il costante monitoraggio dell'andamento dei costi e dei ricavi in ragione dell'effettivo conseguimento degli obiettivi stabiliti dal presente Regolamento.
- 2) Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento e sulla realizzazione degli obiettivi programmati. Effettua a tal fine verifiche periodiche in corso di esercizio e segnala tempestivamente al Direttore dell'Automobile Club eventuali criticità o scostamenti rilevanti, ai fini dell'adozione dei conseguenti interventi correttivi.

OMISSIS

IL SEGRETARIO
(Giorgio Bartolini)

(F.TO)

IL PRESIDENTE
(Dr. Antonio Breschi)